



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità

Via Gazzoletti, 33 - 38122 Trento

Tel. 0461/497661 - Fax 0461/497470

e-mail: dim@provincia.tn.it

Egregi Signori

Direttore generale della Provincia

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Dirigenti di Agenzie

Enti Strumentali della Provincia

LORO SEDI

Oggetto: indicazioni relative alla verifica nelle “white lists” nelle procedure di realizzazione di lavori pubblici.

In considerazione della novità introdotte in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di seguito esposta, si ritiene opportuno fornire alcune prime indicazioni operative per le attività di verifica che la stazione appaltante deve effettuare nell'ambito delle procedure di realizzazione di lavori pubblici.

Nella stesura di queste indicazioni è stata considerata la circolare del Commissariato del Governo dell'1 agosto 2014 (prot. PAT n. 416776) ed è stata acquisita l'intesa di APAC.

* * *

L'art. 29 del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 114 (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014 – Suppl. Ord. n. 70), ha sostituito il co. 52 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012), prevedendo che le stazioni appaltanti acquisiscano la comunicazione e l'informazione in materia di antimafia esclusivamente attraverso la consultazione, pure in via telematica, di appositi elenchi (c.d. “white lists”) istituiti presso ogni prefettura, in relazione alle imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazioni mafiose elencati all'art. 1, co. 53 della legge n. 190/2012.

Per le imprese aventi sede in provincia di Trento, questi elenchi sono tenuti dal Commissariato del Governo (si veda il relativo sito istituzionale, alla pagina “white list”).

All'art. 1, co. 53 della legge n. 190/2012 sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

La verifica nelle “*white lists*” deve essere effettuata obbligatoriamente e a prescindere dalle soglie stabilite dal d.lgs. n. 159/2011 (cd. codice antimafia).

L'art. 29 co. 2 del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, prevede, per un periodo transitorio non superiore a dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del decreto-legge (dal 25 giugno 2014), che le stazioni appaltanti, al fine di procedere all'affidamento dei contratti di appalto e all'autorizzazione dei subappalti, verificano l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione in appositi elenchi (cd. “*white lists*”) da parte di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori che svolgono attività definite dall'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 a maggior rischio di infiltrazione criminosa.

La disposizione stabilisce inoltre che “*la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata ad informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo in attesa del provvedimento definitivo*”.

Per gli affidamenti che abbiano ad oggetto esclusivo un'attività elencata all'art. 1, co. 53 della legge n. 190/2012 la verifica nelle “*white lists*” è sempre obbligatoria.

La verifica tramite la consultazione delle “*white lists*” è altresì obbligatoria in riferimento all'appaltatore nel caso in cui nel contratto di appalto siano previste una o più delle lavorazioni indicate all'art. 1, co. 53 della legge n. 190/2012 ed in riferimento al subappaltatore nel caso di contratto di subappalto avente ad oggetto una delle suddette attività.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese, la verifica sarà operata in capo all'impresa che assumerà la lavorazione sulla base della qualificazione posseduta e, in caso di subappalto, anche in capo al subappaltatore.

Per quanto riguarda il momento in cui la stazione appaltante deve procedere alla verifica dell'iscrizione o, nel periodo transitorio, dell'avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione, si rileva che il tenore letterale dell'art. 29 del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, induce a ritenere che la suddetta verifica debba essere effettuata, per il periodo transitorio, al momento della stipula del contratto o dell'autorizzazione del subappalto e non anche al momento della scelta delle imprese da invitare ad un confronto concorrenziale o a quello della pubblicazione del bando o dell'invio della lettera d'invito, considerato altresì che l'art. 38 d.lgs. 163/2006 non prevede fra i requisiti di ordine generale l'iscrizione alle cd. “*white lists*”.

Si ritiene in ogni caso necessario che nei bandi e nelle lettere di invito sia inserita la previsione che nel periodo transitorio per le imprese che svolgono attività a maggior rischio di infiltrazione è indispensabile almeno la presentazione della domanda di iscrizione alle cd. “*white lists*”, ai fini della stipula del contratto e del rilascio dell'autorizzazione del subappalto. Si deve inoltre specificare che, in

caso di stipula del contratto o di autorizzazione del subappalto sulla base della sola istanza di iscrizione, l'Amministrazione comunicherà alla competente prefettura/commissariato del Governo di attendere l'adozione del provvedimento definitivo e che, qualora sopravvenga diniego all'iscrizione, procederà a recedere dal contratto o a revocare l'autorizzazione al subappalto.

Nei bandi, nelle lettere di invito e nei capitolati (nonché nella nota di richiesta di avvio della procedura di appalti) devono altresì esser individuate, per quanto è possibile prevedere, nella parte relativa alla classificazione dei lavori e con riferimento alla categoria prevalente ed a ciascuna delle categorie scorporate, le eventuali lavorazioni a maggior rischio di infiltrazioni mafiose di cui all'art. 1 co. 53 della legge n. 190/2012. E' fatta comunque salva la procedura di verifica nelle "white lists" se in sede di esecuzione viene subaffidata una lavorazione indicata all'art. 1 co. 53 della legge n. 190/2012, ma non preventivamente individuata.

Qualora al momento della stipula del contratto o dell'autorizzazione del subappalto la stazione appaltante verifichi la mancata iscrizione o, limitatamente al periodo transitorio, la mancata presentazione della domanda di iscrizione, si procede con avviso di diniego nei confronti dell'aggiudicatario o del subappaltatore.

Verificata invece la presentazione dell'istanza di iscrizione, nei contratti di appalto o nel provvedimento di autorizzazione al subappalto si deve evidenziare che il contratto è stato stipulato o l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base della domanda di iscrizione rispettivamente da parte dell'appaltatore o del subappaltatore nelle cd. "white lists" istituite presso le Prefetture/commissariato di Governo e che l'Amministrazione provvederà ad informare l'ufficio della prefettura o del Commissariato del governo competente di esser in attesa del provvedimento conclusivo e che, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione in fase di esecuzione del contratto o del subcontratto, la stazione appaltante procede al recesso dal contratto e alla revoca delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011, fatto salvo le ipotesi in cui l'opera sia in fase di ultimazione (art. 94 co. 3 d.lgs. n. 159/2011).

Si evidenzia, infine, che secondo l'art. 29, co. 1 del decreto-legge l'iscrizione nelle "white lists" (e non la mera richiesta d'iscrizione) sostituisce la comunicazione e informazione antimafia e la stazione appaltante se ne può avvalere anche ai fini della stipula di contratti e dell'autorizzazione di subappalti concernenti attività diverse da quelle attività per le quali è stata disposta. Conseguentemente, anche ai fini della stipula dei contratti e dell'autorizzazione dei subappalti concernenti le attività non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012 e per le quali debba comunque esser acquisita la documentazione antimafia, è utile preventivamente verificare l'avvenuta iscrizione dell'impresa nelle "white lists".

La disciplina prevista dall'art. 29 del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 si applica anche ai subcontratti quali forniture con posa in opera e noli a caldo ai sensi dell'art. 42, comma 11 L.P. 26/93.

Per quanto riguarda i subcontratti che recano un importo inferiore al 2% dell'appalto ed un'incidenza della manodopera inferiore al 50% del valore del relativo subcontratto e che sono quindi oggetto di mera comunicazione, dev'esser specificato nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei capitolati (limitatamente al periodo transitorio di 12 mesi) che l'impresa appaltatrice, in sede di comunicazione, è tenuta a dichiarare che l'impresa subaffidataria ha presentato, limitatamente al regime transitorio, domanda di iscrizione alle "white lists" o che è iscritta alle "white lists". In caso di verifica dell'omessa presentazione della domanda ovvero, a regime, della mancanza dell'iscrizione, l'Amministrazione procederà a darne segnalazione alle Autorità competenti.

Riservandoci di fornire ulteriori indicazioni all'esito del primo periodo applicativo transitorio, si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Raffaele De Col -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).